

TASI ANNO 2018

Sono soggette al pagamento della TASI per l'anno 2018 solamente l'abitazione principale in categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze (un C/6, un C/7, un C/2) e i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Tutte le altre abitazioni principali, gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli sono esenti

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- **abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e pertinenze (un C/6, un C/7, un C/2)** **2,40 per mille**
- **altri fabbricati ed aree edificabili** **0 per mille**
- **fabbricati rurali ad uso strumentale** **1,00 per mille**

- **detrazione di € 30,00 annui per l'abitazione principale categorie A1, A/8, A/9**

SCADENZA 2^ RATA 17 DICEMBRE

L'imposta non è versata se uguale o inferiore a € 12,00 annue

Il versamento deve essere effettuato, utilizzando il modello F24, presso le Banche o gli Uffici postali

E' possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 utilizzando il seguente applicativo:

<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=B731>

IMU ANNO 2018

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e tutte le altre fattispecie elencate nel Regolamento comunale

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9. Al fine dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del Decreto Lgs. n. 23/2011, da presentare all'ufficio tributi entro il 30/06/2019

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- **abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze** **3,50 per mille**
- **altri fabbricati** **8,50 per mille**
- **fabbricati categoria catastale D5** **9,50 per mille**
- **terreni agricoli** **10,00 per mille**
- **aree edificabili** **8,00 per mille**

- **detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9**
- **detrazione di € 200,00 per gli immobili a destinazione residenziale di proprietà ALER regolarmente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari dell'ALER;**

SCADENZA 2^ RATA 17 DICEMBRE

L'imposta non è versata se uguale o inferiore a € 12,00 annue

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente utilizzando il modello F24 presso le Banche o gli Uffici postali

E' possibile effettuare il calcolo dell'IMU e stampare il modello F24 utilizzando il seguente applicativo:

<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=B731>

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'ufficio tributi telefono: 0363/356240 – 356220

e-mail: tributi@comune.caravaggio.bg.it